COMUNE DI VILLANOVAFORRU

Provincia del Medio Campidano

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2018-2019

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lgs. 118/2011, dal D.P.C.M. 28/12/2011 e dal D.Lgs. 126/2014 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);

5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.
La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.
La nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
4. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
5. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
7. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
8. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
9. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e del fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.
Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio.
A tal fine è stata stanziata prudenzialmente la somma di € 1.000,00 al capitolo 1512.5 così codificato:

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	5	Gestione beni demaniali e patrimoniali
Titolo	1	Spese correnti
II Livello	10	Altre spese correnti
III Livello	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi
IVLivello	2	Spese per risarcimento danni
V Livello	1	Spese per risarcimento danni

Sempre in termini prudenziali è stato previsto nel bilancio l'accantonamento per spese potenziali derivanti da contenziosi in essere promossi nei confronti dell'Ente, per un importo di €. 16.000,00 - Capitolo 1820.1 così codificato:

Missione	1	Fondi e accantonamenti
Programma	3	Altri fondi
Titolo	1	Spese correnti
II Livello	10	Altre spese correnti
III Livello	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti
IVLivello	99	Altri fondi e accantonamenti
V Livello	999	Altri fondi n.a.c.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto

riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.

Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

E' stata individuata esclusivamente, quale risorsa d'incerta riscossione, la Tariffa Rifiuti (TARSU - in vigore fino al 2012 - Tares in vigore nel 2013 - Tari in vigore dal 2014) entrata tributaria non accertata per cassa;

Ai fini prudenziali si è deciso di prescindere dai conteggi minimi previsti dalla normativa ed è stato accantonato l'importo complessivo di € 11.000,00 per l'anno 2017, di €. 11.000,00 per gli anni 2018 e 2019, derivante dalla sommatoria delle suddette entrate che non sono state ancora riscosse e la cui riscossione totale è potenzialmente incerta.

Si rimanda al prospetti di Composizione dell'accantonamento al FCDE allegato al Bilancio di Previsione - Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

Si evidenza che applicando i metodi previsti dalla normativa gli importi accantonati sarebbero stati inferiori.

2. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La *dimensione iniziale* del fondo è determinata in sede di bilancio di previsione mentre la *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi

finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) prevede che venga costituito apposito "*Accontamento trattamento di fine mandato del Sindaco*";

Il rateo di fine mandato spettante nell'anno 2016 al Sindaco, previsto nel capitolo di spesa determinato in **€. 677,85** è confluito nel risultato di amministrazione. Annualmente la quota di indennità di fine mandato verrà accantonata nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione unitamente alla quota di IRAP pari all'8,5% dell'indennità.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;

d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);

2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);

3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2017-2019 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2016 e con gestione ancora in corso; al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2016 accertato ai sensi di legge.

Per il 2017 non è stata prevista applicazione di avanzo presunto al 31/12/2016

Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2017

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016		
(+)	**Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016**	**794.135,43**
(+)	**Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016**	**384.408,07**
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	1.880.185,68
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	1.959.307,01
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	9,39
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	0,00
=	**Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2017**	**1.099.431,56**
+	Entrate presunte per il restante periodo dell`esercizio 2016	0,00
-	Uscite presunte per il restante periodo dell`esercizio 2016	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell`esercizio 2016	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell`esercizio 2016	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016	281.195,59
=	**A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016**	**818.235,97**

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016	11.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2016 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	50.000,00
Altri accantonamenti	38.585,31
B) Totale parte accantonata	**99.585,31**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	74.451,31
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	**74.451,31**
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata a investimenti	**209.790,13**
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**434.409,22**

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	**0,00**

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste

riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV è stato quantificato in complessivi €. 281.195,59 di cui €. 133.034,54 per il finanziamento di spese correnti ed €. 148.161,05 per gli interventi di parte capitale, come da cronoprogrammi comunicati alla data del 23/12/2016 e dettagliatamente riportate negli allegati alla determinazione n.712/40/F del 23/12/2016 avente ad oggetto "Variazione agli stanziamenti riguardanti il Fondo pluriennale vincolato e stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000. L'importo definitivo del Fondo Vincolato Pluriennale sara definito in sede di predisposizione del rendiconto di gestione con la delibera di riaccertamento ordinario dei residui.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento

Nel 2017 non è previsto ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Villanovaforru non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società posseduto con l'indicazione della relativa quota percentuale

I bilanci delle società partecipate sono resi disponibili all'indirizzo internet:

http://egov1.halleysardegna.com/villanovaforru/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/103

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Sono stati allegati al bilancio i prospetti obbligatori contenenti previsioni di competenza (art. 1 commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di finanza pubblica - pareggio di bilancio - dal 2017, al fine del rispetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica.

VILLANOVAFORRU, 28.12.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Marcello MATZEU

Comune di VILLANOVAFORRU
PROV. Medio Campidano (VS)